

## **DELIBERA N.68/08/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ORANET S.R.L. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "LAZIO CHANNEL") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTA la propria delibera n.23/07/CSP del 22 febbraio 2007 recante: "*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 marzo 2007, n. 63;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 22 ottobre 2007, n. 117/07/DICAM/N°PROC.1616/FB, notificato in data 27 ottobre 2007, con il quale veniva contestata alla società Oranet S.r.l. con sede legale in Terracina (LT), via Badino n. 185, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "*Lazio Channel*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, a partire dalle ore 23:00 del 13 ottobre 2007 fino alle ore 06:01 del 14 ottobre 2007, programmi promozionali di servizi "*audiotex*" recanti scene pornografiche;

VISTE le memorie giustificative in data 23 novembre 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0070783 del 26 novembre 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che le scene oggetto di contestazione non possono definirsi pornografiche in quanto non vi è esibizione di nudi maschili o femminili né rappresentazione di atti sessuali;

UDITA la parte in audizione in data 29 gennaio 2008, nel corso della quale, il legale rappresentante della società Oranet S.r.l., nel confermare le argomentazioni di cui alla citata memoria giustificativa del 23 novembre 2007, ha rappresentato di essere venuto a conoscenza solo in tale sede delle disposizioni contenute nell' "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" (delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007), ed ha chiesto di poter presentare memorie integrative;

VISTE le memorie giustificative in data 8 febbraio 2008 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0006959 dell'11 febbraio 2008), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- il suddetto "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" è entrato in vigore pochi mesi prima la messa in onda della trasmissione oggetto di contestazione e non era conosciuto dalla Oranet che non intendeva trasmettere immagini aventi natura pornografica;

- la Società ha adeguato la propria programmazione al contenuto del predetto atto regolamentare (delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007) impegnandosi a rispettarne ed osservarne le indicazioni e le prescrizioni;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dalla Oranet S.r.l. per le seguenti ragioni:

- la mancata conoscenza della delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, che peraltro fornisce criteri di attuazione del principio generale contenuto all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, relativamente al divieto di diffondere programmi recanti scene pornografiche, non può essere invocata ad esimente del rispetto del predetto divieto sulla base del principio "*ignorantia legis non excusat*" ed inoltre la citata delibera è stata pubblicata nelle forme d'uso di pubblicità legale;

- nella trasmissione mandata in onda, le rappresentazioni visive di pose, di organi genitali e di atteggiamenti, che richiamano in maniera provocatoria l'attività sessuale anche mediante l'uso di oggetti c.d. "coadiuvanti" di aspetto fallico, nonché le rappresentazioni verbali allusive di attività attinenti alla sfera sessuale integrano la fattispecie di scene pornografiche, in quanto esorbitanti dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, connotate da gratuità ed esorbitanti dallo scopo promozionale di servizi "*audiotex*" a contenuto erotico caratterizzante il contesto dei programmi nell'ambito dei quali sono state trasmesse;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei) ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione ha adeguato la propria programmazione al rispetto delle indicazioni contenute nell' "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" impegnandosi ad osservarne le prescrizioni;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Oranet S.r.l., fornitrice di contenuti del programma satellitare "Lazio Channel", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo delle proprie attività, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### **ORDINA**

alla società Oranet S.r.l. con sede legale in Terracina (LT), via Badino n. 185, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Lazio Channel", di pagare la sanzione amministrativa di euro 30.000,00 (trentamila/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.68/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 18 marzo 2008

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per **IL SEGRETARIO GENERALE**  
M. Caterina Catanzariti